



Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 2019² sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

^{2bis} Nell'ambito del Servizio sanitario coordinato il Consiglio federale disciplina:

- a. la formazione e la ricerca;
- b. l'impiego e l'utilizzo dei mezzi degli organi incaricati di pianificare, preparare e adottare le misure del servizio sanitario.

^{2ter} Nell'ambito del coordinamento dei trasporti il Consiglio federale disciplina:

- a. gli organi incaricati della preparazione e dell'attuazione di misure volte alla gestione di eventi;
- b. le modalità con cui ordinare e svolgere i trasporti prioritari di persone e merci per far fronte a un evento.

RU

¹ FF ...

² RS 520.1

Art. 9 cpv. 2 seconda e terza frase nonché cpv. 5

² (...) Per assicurare un esercizio efficiente del sistema, può delegare determinati compiti ai Cantoni e obbligarli a collaborare. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

⁵ Essa assicura che i sistemi di cui ai capoversi 1 lettere *b* e *c* nonché 2–4 siano accessibili anche alle persone con disabilità.

Art. 12 cpv. 4

Abrogato

Art. 13 cpv. 1

¹ L'UFPF assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri organi, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, gli sviluppi tecnologici, la medicina d'urgenza e di catastrofe e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza.

Art. 22 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Può incaricare terzi dello svolgimento di attività di formazione e perfezionamento e di attività di ricerca.

Art. 24 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Essa può concedere ai Cantoni un'indennità per i compiti che vengono loro delegati in virtù dell'articolo 9 capoverso 2. Il Consiglio federale può stabilire un importo forfettario per determinati compiti.

Art. 27 lett. b

Abrogata

Art. 29 cpv. 2 lett. b e c

² Non è tenuto a prestare servizio di protezione civile chi:

b. *Abrogata*

c. è stato dichiarato inabile al servizio militare da una Commissione per la visita sanitaria dopo aver prestato almeno 166 giorni di servizio militare;

Art. 31 cpv. 2-4 e 7 lett. a

² Dura al massimo 14 anni o 245 giorni di servizio. Non sussiste il diritto a prestare complessivamente 245 giorni di servizio o più del minimo annuo previsto.

³ Decorre dall'anno in cui l'interessato ha iniziato l'istruzione di base.

⁴ *Abrogato*

⁷ Il Consiglio federale può:

a. *Abrogata*

Art. 34 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le persone naturalizzate dopo i 24 anni sono annunciate dai Cantoni per il reclutamento nella protezione civile fino alla fine dell'anno in cui compiono i 28 anni.

Art. 35 cpv. 3 e 4

Abrogati

Art. 36 Organizzazioni di protezione civile in sottoeffettivo

¹ Se un'organizzazione di protezione civile presenta un sottoeffettivo, questo può essere compensato con:

- a. militi di Cantoni vicini che dispongono di un sovraeffettivo;
- b. persone soggette al servizio civile.

² Si parla di sottoeffettivo quando in un anno vengono prosciolti più militi di quanti ne possono essere incorporati.

³ In prima priorità un sottoeffettivo viene compensato con militi di Cantoni vicini con un sovraeffettivo e in seconda priorità con persone soggette al servizio civile.

⁴ L'UFPP può attribuire a un Cantone con un sottoeffettivo i militi eccedenti di un Cantone vicino.

⁵ Durante l'impiego in un'organizzazione di protezione civile, le persone soggette al servizio civile rimangono subordinate alla legislazione sul servizio civile.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.

Art. 41 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Nel calcolo dell'ammontare della tassa d'esenzione secondo la legge federale del 12 giugno 1959³ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare sono computati tutti i giorni di servizio retribuiti con il soldo prestati nella protezione civile dai militi e dai volontari che sono assoggettati alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

Art. 45 cpv. 2

² L'UFPP emana le direttive concernenti la convocazione ai servizi d'istruzione e di perfezionamento di cui all'articolo 54 capoversi 2–4.

Art. 46 cpv. 4

Abrogato

Art. 46a Convocazione a prestare servizio civile in un'organizzazione di protezione civile

¹ Le organizzazioni di protezione civile mettono a disposizione dell'organo d'esecuzione della Confederazione per il servizio civile la loro pianificazione d'impiego e i preavvisi per i servizi d'istruzione da prestare nell'anno successivo onde permetterle di allestire la convocazione.

² Esse comunicano alle persone soggette al servizio civile i dettagli relativi al servizio, in particolare il luogo, la data e l'ora di entrata in servizio, almeno sei settimane prima dell'inizio della prestazione di servizio civile.

³ L'organizzazione di protezione civile competente chiama in servizio le persone soggette al servizio civile per prestare un intervento ai sensi dell'articolo 46 capoversi 1 e 2 in applicazione della vigente procedura cantonale.

Art. 47 cpv. 4

Abrogato

Art. 49 cpv. 1, 4 e 6

¹ L'istruzione di base inizia al più tardi due anni dopo il reclutamento nella protezione civile. Se, per motivi non prevedibili, un milite non può rispettare questo termine, il Cantone ha la facoltà di prorogarlo.

⁴ Il Cantone può decidere se e in che misura le persone che prestano servizio volontario o che hanno assolto la scuola reclute devono assolvere l'istruzione di base. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

⁶ *Abrogato*

Art. 54 cpv. 2 lett. c e cpv. 5

² È competente per:

c. *Abrogata*

⁵ Determina i contenuti dell'istruzione in materia di protezione civile.

Art. 71 cpv. 3

Abrogato

Art. 75 lett. d

Abrogata

Art. 76 cpv. 1 lett. d e cpv. 4

¹ La Confederazione è responsabile dell'acquisizione:

d. *Abrogata*

⁴ *Abrogato*

Art. 91 cpv. 1 lett. d

Abrogata

Art. 93 cpv. 3 e 4

³ I Cantoni possono trattare i dati personali riguardanti i militi e le persone soggette al servizio civile incorporati in un'organizzazione di protezione civile nella misura in cui ciò è necessario per adempiere i compiti che competono loro in virtù della presente legge. In particolare, possono trattare i dati sanitari necessari per la valutazione dell'idoneità a prestare un servizio imminente.

⁴ I dati di cui al capoverso 3 sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dal servizio di protezione civile o dalla fine dell'incorporazione in un'organizzazione di protezione civile e poi distrutti.

Art. 94 cpv. 1

¹ Gli organi cantonali addetti ai controlli mettono a disposizione dell'UFPP i dati riguardanti i militi e le persone soggette al servizio civile incorporati in un'organizzazione di protezione civile di cui lo stesso necessita per l'adempimento dei compiti che gli incombono in virtù della presente legge.

Art. 99a Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Se al momento dell'entrata in vigore della modifica del ..., l'effettivo necessario di militi non è raggiunto in un Cantone, questo può compensare l'effettivo mancante in modo scaglionato per un massimo di cinque anni fino a raggiungere l'effettivo necessario in applicazione dell'articolo 36 capoverso 3.

² Le persone che al 31 dicembre 202x erano incorporate nella riserva nazionale di personale secondo l'articolo 36 della presente legge nella versione del 20 dicembre 2019⁴ e a quel momento non avevano ancora compiuto i 28 anni, devono essere attribuite a un'organizzazione di protezione civile entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica e iniziare l'istruzione di base se non l'hanno ancora assolta.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(cifra II)

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge militare del 3 febbraio 1995⁵

Art. 49 cpv. 2

² I reclutati che alla fine dell'anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute sono prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare e assoggettati all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

2. Legge federale del 3 ottobre 2008⁶ sui sistemi d'informazione militari

Art. 13 lett. n

Il PISA serve all'adempimento dei seguenti compiti:

- n. registrazione dei giorni di servizio prestati da persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile in un'organizzazione di protezione civile con un sottoeffettivo.

Art. 14 cpv. 2 lett. c

² Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile:

- c. in caso di incorporazione in un'organizzazione di protezione civile:
 - 1. dati sull'attribuzione a una funzione di base, la funzione e il grado;
 - 2. dati sull'attribuzione e l'incorporazione;
 - 3. dati sugli avvisi di servizio e le prestazioni di servizio.

Art. 72 Organo responsabile

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) gestisce un sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC).

⁵ RS 510.10

⁶ RS 510.91

Art. 73 Frase introduttiva

Il SII-SSC serve all'UFPP e agli organi civili e militari incaricati della pianificazione, della preparazione e dell'esecuzione di misure sanitarie (partner SSC) per la gestione di eventi di rilevanza sanitaria nell'ambito dei seguenti compiti:

Art. 75 Frase introduttiva

L'UFPP e i partner SSC raccolgono i dati per il SII-SSC presso:

3. Legge del 6 ottobre 1995⁷ sul servizio civile

Art. 3a cpv. 2

² Esso fornisce il proprio contributo nell'ambito dei compiti della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e a supporto delle organizzazioni di protezione civile dei Cantoni con un sottoeffettivo.

Art. 7a Impieghi nel quadro di programmi prioritari o in relazione a catastrofi e situazioni d'emergenza

¹ Trattandosi di impieghi nel quadro di programmi prioritari, l'organo d'esecuzione può assumere esso stesso i diritti e gli obblighi di un istituto d'impiego.

² L'organo d'esecuzione coordina con gli organi di condotta interessati e gli organi specializzati competenti gli impieghi di prevenzione e gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza nonché di ripristino dopo questo tipo di eventi.

³ Esso può assumere interamente o in parte, nell'ambito dei crediti stanziati, i costi supplementari non coperti dovuti a tali impieghi. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

⁴ Per le istituzioni che intendono impiegare persone che devono prestare servizio civile per far fronte a catastrofi e situazioni d'emergenza, il Consiglio federale stabilisce quanto segue:

- a. i requisiti per il riconoscimento quale istituto d'impiego;
- b. le prescrizioni sulla procedura di riconoscimento semplificata.

Art. 8 cpv. 2 e 3

² Le persone che devono prestare servizio civile possono essere impiegate per al massimo 80 giorni di servizio civile ordinario in un'organizzazione di protezione civile; l'ultimo impiego deve essere prestato al più tardi quattro anni prima del proscioglimento dal servizio civile. Se l'obbligo di prestare servizio termina durante un intervento di cui all'articolo 46 capoversi 1 e 2 della legge federale del 20 dicembre 2019⁸

⁷ RS 824.0

sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), esso è esteso fino alla fine di questo intervento.

³ Le persone che devono prestare servizio civile e che desiderano svolgere impieghi all'estero o essere impiegate come quadri in un'organizzazione di protezione civile, possono impegnarsi per prestazioni di servizio più lunghe fino al proscioglimento dal servizio civile. Tuttavia, la durata complessiva di cui al capoverso 1 può essere superata al massimo della metà.

Art. 9

¹ L'obbligo di prestare servizio civile vincola a:

- a. sostenere un colloquio presso l'organo d'esecuzione (art. 19 cpv. 1);
- b. presentarsi nell'istituto d'impiego, se questo lo esige (art. 19 cpv. 1);
- c. partecipare ai corsi di formazione previsti (art. 36);
- d. prestare un servizio civile ordinario sino a raggiungere la durata complessiva di cui all'articolo 8;
- e. prestare un servizio civile straordinario anche oltre la durata complessiva di cui all'articolo 8 (Art. 14)

² L'obbligo di prestare servizio civile ordinario secondo il capoverso 1 lettera d comprende anche l'impiego in organizzazioni di protezione civile e la partecipazione all'attribuzione della funzione e all'incorporazione necessarie per tale impiego (art. 35 LPPC⁹).

³ Il servizio civile ordinario in un'organizzazione di protezione civile comprende:

- a. l'istruzione di base (art. 49 LPPC);
- b. l'istruzione complementare (art. 50 LPPC);
- c. il perfezionamento (art. 52 LPPC);
- d. i corsi di ripetizione (art. 53 LPPC);
- e. gli interventi secondo l'articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC.

Art. 18 cpv. 1

¹ È ammesso al servizio civile chi, dopo aver seguito l'intera giornata d'introduzione, conferma la propria domanda. L'organo d'esecuzione stabilisce il numero di giorni di servizio civile da prestare, l'obbligo di prestare servizio civile in un'organizzazione di protezione civile e la durata dell'obbligo di prestare servizio civile.

Art. 18a cpv. 1

¹ L'organo d'esecuzione notifica la propria decisione al richiedente e ai servizi competenti del DDPS.

⁹ RS 520.1

*Art. 19 cpv. 7 e 8**Abrogati**Art. 19a* Convenzione d'impiego

¹ La persona che deve prestare servizio civile e l'istituto d'impiego stipulano una convenzione d'impiego.

² La convenzione d'impiego deve essere approvata dall'organo d'esecuzione.

³ L'organo d'esecuzione rifiuta di approvare la convenzione d'impiego se:

- a. la reputazione della persona che deve prestare servizio civile non ne consente l'impiego;
- b. in caso di impiego all'estero, la persona che deve prestare servizio civile non dispone delle qualifiche necessarie;
- c. per il periodo d'impiego pattuito, ha già convocato la persona che deve prestare servizio civile a una prestazione di servizio in un'organizzazione di protezione civile;
- d. nutre dubbi fondati sull'idoneità all'impiego della persona che deve prestare servizio civile.

⁴ Per gli interventi volti a far fronte a catastrofi e situazioni d'emergenza e per gli impieghi in organizzazioni di protezione civile non occorre una convenzione d'impiego.

Art. 22 cpv. 2^{bis}-3

^{2bis} Se la prestazione di servizio civile è fornita in un'organizzazione di protezione civile, esso notifica la convocazione ai servizi d'istruzione previsti per l'anno successivo alla persona che deve prestare servizio civile conformemente al preavviso di servizio dell'organizzazione di protezione civile competente. Quest'ultima comunica alla persona che deve prestare servizio civile i dettagli, in particolare il luogo, la data e l'ora di entrata in servizio al più tardi sei settimane prima dell'inizio dell'impiego.

^{2ter} L'organizzazione di protezione civile competente chiama la persona che deve prestare servizio civile a un intervento di cui all'articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC¹⁰ conformemente alla procedura cantonale in vigore. L'organo d'esecuzione conferma per iscritto la chiamata in servizio cantonale.

³ Il Consiglio federale disciplina i casi in cui si applicano termini di convocazione inferiori a tre mesi.

Art. 23 cpv. 1

¹ L'organo d'esecuzione può interrompere un impiego per motivi importanti, in particolare se un'organizzazione di protezione civile necessita di persone che devono prestare servizio civile per far fronte a una catastrofe o a una situazione d'emergenza.

¹⁰ RS 520.1

Art. 28 cpv. 5

⁵ Le persone che devono prestare servizio civile impiegate in un'organizzazione di protezione civile sottostanno alle stesse regole dei militi della protezione civile.

Art. 29 Abs. 1^{bis}

^{1bis} In caso di impiego in un'organizzazione di protezione civile si applica l'articolo 39 LPPC¹¹.

Art. 31 cpv. 2

² Il capoverso 1 non si applica in caso di impiego in un'organizzazione di protezione civile o per far fronte a una catastrofe o una situazione d'emergenza.

Art. 36 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Chi presta servizio civile in un'organizzazione di protezione civile assolve l'istruzione di base ordinaria secondo l'articolo 49 LPPC¹² assieme ai militi della protezione civile.

Art. 40a cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le persone che devono prestare servizio civile impiegate in un'organizzazione di protezione civile portano l'equipaggiamento consegnato da quest'ultima.

Art. 41 cpv. 3

³ In relazione a prestazioni di servizio civile secondo l'articolo 9 capoversi 2 e 3, le organizzazioni di protezione civile e i centri d'istruzione della protezione civile sono considerati istituti d'impiego.

Art. 44 Abs. 2

² Se l'istituto d'impiego è un'organizzazione di protezione civile o un centro d'istruzione della protezione civile, l'organo d'esecuzione può effettuare l'ispezione congiuntamente al Cantone.

Art. 46 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Gli organi della Confederazione, le organizzazioni di protezione civile con un sottoeffettivo e i centri d'istruzione della protezione civile non versano alcun tributo.

¹¹ RS 520.1

¹² RS 520.1

Art. 65 cpv. 2

² Non hanno effetto sospensivo i ricorsi contro le decisioni con cui una persona che deve prestare servizio civile:

- a. è convocata o trasferita a un impiego di aiuto in caso di catastrofe o di situazione d'emergenza (art. 7a e 23);
- b. è convocata a servizi d'istruzione in un'organizzazione di protezione civile.

Art. 80 cpv. 1^{bis} lett. a e b, 2 frase introduttiva nonché lett. a e b

^{1bis} Può trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti:

- a. l'idoneità al servizio militare dei richiedenti;
- b. l'idoneità delle persone che devono prestare servizio civile a essere impiegate in organizzazioni di protezione civile;

² Possono essere collegati al sistema d'informazione, direttamente (online) o tramite un'interfaccia al sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA):

- a. i competenti servizi del DDPS, per la trasmissione di dati relativi:
 1. alla trattazione delle domande;
 2. alle prestazioni di servizio civile in organizzazioni di protezione civile, segnatamente dati concernenti la valutazione dell'idoneità, l'attribuzione alla funzione e l'incorporazione da parte dell'ufficiale di reclutamento, i preavvisi di servizio, l'elaborazione della convocazione e il conteggio dei giorni di servizio prestati;
 3. al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare;
- b. gli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile per la trasmissione di dati in relazione a prestazioni di servizio civile in organizzazioni di protezione civile;

Art. 80b cpv. 1 lett. c, g e j

¹ L'organo d'esecuzione comunica dati personali agli organi qui appresso in quanto necessario per l'adempimento dei compiti seguenti:

- b. ai medici di fiducia e al Servizio medico militare, per l'accertamento della capacità al lavoro, dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità e capacità di prestare servizio civile in un'organizzazione di protezione civile;
- g. all'Ufficio federale di polizia, per l'inserimento nel sistema di ricerca informatizzato di segnalazioni concernenti persone che devono prestare servizio civile al fine di individuarne la dimora, nonché per la revoca delle segnalazioni a ricerca terminata;
- j. *Abrogata*